

N. Reg. cronologico 329

Pubblicato all'Albo Pretorio per n. 10 giorni dal 19-09-05 al 28-9-05

IL Messo Notificatore
(sig. Giuliano Righi)



IL MESSO COMUNALE
G. Righi

G. Righi

**COMUNE DI PORTO MANTOVANO
- PROVINCIA DI MANTOVA -**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Art. 28 DLGS 31.03.1998 n° 114 L. R. 21.03.2000 n° 15

Art.1 - Applicazione della normativa

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di Porto Mantovano.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali organizzate ai sensi della legge regionale 29 aprile 1980, n.45.

Art.2 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche comprese quelle demaniali; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:

A) - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;

B) - in modo itinerante;

- *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo;

- *posteggio*: la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;

- *mercato*: l'area pubblica individuata dal Comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *mercato su strada*: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo.
- *mercato esclusivo o specializzato*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- *mercato stagionale*: quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
- *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- *fiera o sagra*: la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal Comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- *fiera specializzata*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- *fiera locale*: quando riveste carattere esclusivamente locale;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *presenze in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività
- *presenze effettive in una fiera*: le volte che un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- *per presenze in una fiera*: le volte che un operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività.
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercantili in "alimentare" e "non alimentare";

- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercantili;
- *società di persone*: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

Art.3 - Autorizzazioni

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, su posteggi dati in concessione per dieci anni è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, dell'art 6 comma B), è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio ed abilita anche alla vendita su tutto il territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambi le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

Art.4 - Concessione dei posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, esercitati su posteggi, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercantili ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

Art. 5 – Competenze amministrative

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al settore Commercio del Comune, in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente regolamento.

Art. 6 – Procedura di rilascio

Le Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

A) AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE DECENNALE OD OCCASIONALE:

1) posteggio su area di mercato: Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune trasmette alla Giunta Regionale, per la relativa pubblicazione, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in Comune.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 6: Osservanza del Settore Merceologico che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio;

- Punti 3: Anzianità di registro delle imprese (comprensiva dell'anzianità maturata come ex registro ditte) espletata nel settore commerciale,
- Punti 2: Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese

Ogni tre mesi, il Comune trasmette alla Giunta Regionale i posteggi che si sono resi liberi nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del posteggio.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata RR o direttamente in Comune.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 6: Osservanza del Settore Merceologico che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio;
- Punti 5: Prodotto mancante del mercato;
- Punti 4: Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul BURL;
- Punti 3: Anzianità di registro delle imprese;
- Punti 2: Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro le graduatorie stilate dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'Autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della pubblicazione.

2) posteggio ubicato in parte del territorio:

I posteggi posti in parte del territorio comunale sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

L'assegnazione del posteggio sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, derogando dall'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi isolati saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Con determinazione del Responsabile del Servizio verrà predisposto il bando di concorso.

B) AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE:

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio commercio e abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda

per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovare ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse. E' vietato nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve e nelle aree di parcheggio.

Il Responsabile del Servizio con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi entro 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 metri dalla precedente sosta.

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita è compresa tra le ore 8.00 e le ore 18.00.

Resta fermo l'obbligo di mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo fatta eccezione per il mese di dicembre **nel rispetto comunque degli orari stabiliti dal Sindaco.**

ART. 7 – Sospensione Revoca dell'Autorizzazione

Sospensione

- 1) In caso di violazione di particolare gravità o di recidiva, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
- 2) Si considerano di particolare gravità:
 - a) la violazione relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata
 - c) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area di mercato, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo
 - d) le violazioni alle norme igienico-sanitarie
- 3) La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Revoca

- 1) L'Autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità -
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare -
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) nel caso in cui il titolare non risulti provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione reintestata.

Art. 8 – Sanzioni

- 1) Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.494,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 517,00 a Euro 3.100,00.

3) Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 9 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque titolo.

Qualora la dimostrazione non sia possibile, l'attività commerciale può essere immediatamente sospesa e se entro 10 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza, si procederà all'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 comma 2.

Il Settore Commercio, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Settore Commercio trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- La denominazione della fiera o mercato;
- La loro localizzazione;
- L'ampiezza delle aree,
- Il numero dei relativi posteggi;
- La durata;
- L'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- I nominativi degli assegnatari dei posteggi.

Art.10 - Assegnazione

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio della Autorizzazione di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 6 e di una concessione decennale.

Art.11 - Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio

La concessione decennale dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
- la prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

Qualora venga deciso di non procedere, alle scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Art.12 - Uso del posteggio su area di mercato

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Commercio
2. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso
3. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
4. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura
5. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita
6. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati procedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita
7. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati nella Autorizzazione

8. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo
9. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati
10. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo
11. i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto
12. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati
13. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo
14. l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo quanto specificamente previsto per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Locale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - Rispetto del settore merceologico e delle norme igienico sanitarie;
 - Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

Art.13 - Condotta dei venditori

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art.14 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore e pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art.15 - Circolazione all'interno delle aree

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini e per i mezzi di emergenza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

La propaganda religiosa, commerciale – espositiva, politica o sindacale è ammessa all'interno delle aree in questione su autorizzazione specifica dell'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto previsto dal codice della strada.

E' pure vietata, in Porto Mantovano capoluogo, l'attività di Commercio Ambulante Itinerante, nelle ore antimeridiane del Martedì durante lo svolgimento del Mercato settimanale.

Art.16 - Canone di occupazione e di concessione

In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero di un canone commisurato per l'utilizzo giornaliero del posteggio e dei relativi servizi prestati sull'area.

Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento di un canone annuale di concessione determinato dalla Giunta Comunale, che tenga in considerazione i servizi prestati sull'area. Detto canone potrà essere rivisto annualmente in funzione degli eventuali aumenti dei costi di gestione dei servizi.

ART.17- Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile pure presso l'ufficio commercio, con cadenza settimanale nella giornata di martedì osservando l'orario di vendita dalle ore 8,00 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale a partire dalle ore 6, (sei) fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.30.

Il mercato ambulante settimanale su aree pubbliche si svolge in piazzadei Marinai, area pubblica attualmente appartenente all'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano, come risulta dalla planimetria allegata che forma parte integrante del Regolamento.

ART.18- dimensionamento ed articolazione merceologica

L'area complessiva del mercato, così come definita dall'elenco allegato, è strutturata in totali: N° 40 posteggi di cui :

- 20 alimentari
- 20 non alimentari

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

A) 2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 –9 – 10 –11 –12 –13 –14 –15 – 37 –38 –39 – 40 –26 –27 - (TOT. 20)

sono riservati alla vendita di generi alimentari di cui **n 11** è riservato ai produttori agricoli - **i numeri 6, 7, 8, e anche 37, 38, 39** ai banchi con presenza di bombole - **i numeri 4, 5, 12 e 13** all'ortofrutta

- C) 16-20-24 -
sono riservati alla vendita di scarpe e borse
- D) 36 - 35
sono riservati alla vendita di casalinghi e bigiotteria
- E) 33-34-31-32-1-28-29-30-22-18-25
Sono riservati alla vendita di abbigliamento
- F) 17 - 19-21-23 -
Sono riservati alla vendita di altri generi non alimentari

Art.19 - Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Art 20 - Caratteristiche delle attrezzature utilizzate

Il tetto delle attrezzature sia fisse che mobili utilizzate per l'attività di vendita sul mercato ambulante settimanale, nonché il banco per la vendita dovranno rimanere contenuti nelle dimensioni che definiscono lo spazio assegnato al venditore e che sono di 9 metri lineari per 4,50 metri lineari max. La distanza fra le attrezzature dovrà essere almeno di 50 (cinquanta) centimetri; la copertura del banco potrà esporre lateralmente di un massimo di 25 (venticinque) centimetri mentre anteriormente tale misura potrà essere di 50 (cinquanta) centimetri. Per coperture eccedenti i 50 cm. di sporgenza dal limite del banco, queste dovranno avere un'altezza dal suolo tale da consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Le merci esposte sui banchi dovranno essere ad un'altezza minima di 50 (cinquanta) centimetri dal suolo. Solo agli operatori autorizzati alla vendita di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e prodotti di arredamento viene consentita la possibilità dell'esposizione a terra e della vendita di tale merce. Le merci esposte appese non dovranno superare il limite, in proiezione, dello spazio a terra assegnato.

Art .21 - Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale;
- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20 se mobile e non inferiore a m. 2,50 se trattasi di struttura fissa;
- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;
- il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti.

Art. 22 - Ristrutturazione e trasferimento del mercato

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
 - al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,
- la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità storica di presenza sul mercato;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Art. 23 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 7,45 per il periodo di vigenza dell'ora legale, 8,00 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b D.lgvo n. 114, nel rispetto dell'art. 12 comma 14 del presente Regolamento.

E' parte integrante del presente provvedimento la graduatoria degli "Spuntisti" la quale viene mantenuta aggiornata dall'Ufficio Polizia Locale e tenuta a disposizione del pubblico in luoghi opportunamente indicati dall'Amministrazione.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato, nel medesimo anno solare, senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

Art. 24 - Presenze

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il personale addetto alla vigilanza di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il personale addetto alla vigilanza di mercato procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Art 25 – Decadenza/Revoca del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivo superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

In particolare la decadenza è disposta:

- a) In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
- b) Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
- c) Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del Settore Commercio.

1) Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

2) Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

3) Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tale caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art.26 - Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Igvo n.114.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art.27 - Posteggio riservato ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla Legge 59/63, è riservato, numero 1 (uno) posteggio.

Il posteggio non utilizzato verrà assegnato, per quella giornata, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato.

Art. 28 Esposizioni

Nell'area del mercato e /o nella P.zza della Resistenza sono previsti n. 4 spazi riservati alla esposizione delle "autovetture" dotati di autorizzazione annuale

Art. 29 - Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello; sono esclusi i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico.

Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 30 - Attrezzature ed esposizione della merce

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio connesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Art. 31 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di

acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art 32 - Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. *Prodotti surgelati o congelati*: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. *Carni fresche e prodotti a base di carne*: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. *Prodotti di gastronomia*: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
4. *Prodotti della pesca*: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;

• le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.

5. *Vendita di funghi*: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.

6. *Vendita del pane*: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

7. *Somministrazione*: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

Art. 33 - Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Corpo di Polizia Locale.

Art. 34 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico - sanitarie.

Art. 35 - Abrogazione delle norme

Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogate ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

PLANIMETRIA Scala 1: 500

SECT.
 ...

LEGENDA

-  Stallo mt. 9,00 x 4,00
-  Stallo mt. 6,00 x 4,00

